

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

PIA FONDAZIONE PENSIONATO
“MANFRONI DE MONFORT”

(eretto in Ente Morale con Decreto Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, n. 485)

STATUTO ORGANICO

proposto con Deliberazione 24 gennaio 1964

approvato con Decreto Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, n. 485



MILANO

1965

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO

PIA FONDAZIONE PENSIONATO
“MANFRONI DE MONFORT”

(eretto in Ente Morale con Decreto Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, n. 485)

STATUTO ORGANICO

proposto con Deliberazione 24 gennaio 1964

approvato con Decreto Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, n. 485



MILANO

1965



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda diretta ad ottenere la erezione in Ente Morale della Pia Fondazione Pensionato Manfroni de Monfort con sede in Milano;

Considerato che la fondazione è dotata di idoneo patrimonio;
Visto lo statuto organico presentato per l'Amministrazione dell'Ente;

Visti gli atti, tra i quali il parere espresso dal Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica di Milano;

Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972, con le successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, in adunanza del 24 febbraio 1965;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

DECRETA :

Art. 1 - La Pia Fondazione Pensionato Manfroni de Monfort, con sede in Milano, è eretta in Ente Morale.

Art. 2 - È approvato lo statuto organico della istituzione predetta composto di 18 articoli.

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

F.to: G. SARAGAT

c.to: TAVIANI

Visto: Il Guardasigilli: *f.to* REALE

P. C. C.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE

(Dr. A. INSOLIA)



PIA FONDAZIONE PENSIONATO MANFRONI DE MONFORT

Statuto della Pia Fondazione Pensionato Manfroni de Monfort, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 15/12/1932.

Art. 1. - La Pia Fondazione Pensionato Manfroni de Monfort è sorta per munificenza e illuminata intelligenza della compianta Nobil Donna Professoressa Angela Petracchi vedova Manfroni de Monfort, la quale, desiderando perpetuare la memoria del suo indimenticabile marito Comm. Mario Manfroni de Monfort e dei Genitori di lui, con suo testamento olografo 4 agosto 1930 nominava suo erede universale il Pio Albergo Trivulzio di Milano, coll'obbligo di aprire e far funzionare nella casa di sua proprietà in Milano, Piazza Fratelli Bandiera, 1, una Casa di Riposo per Cittadine Italiane Professoresse di scuole medie in pensione, ma fruente di assegni di pensione insufficienti al loro mantenimento e ad un tenore di vita decoroso e confacente con le loro qualità di Insegnanti ed in mancanza di queste per Signore civili decadute e per Vedove di alti Funzionari dello Stato e delle Opere Pie.

CAPO PRIMO

ORIGINE, SCOPO E MEZZI DELL'ISTITUTO

1. La Pia Fondazione Pensionato Manfroni de Monfort è sorta per munificenza e illuminata intelligenza della compianta Nobil Donna Professoressa Angela Petracchi vedova Manfroni de Monfort, la quale, desiderando perpetuare la memoria del suo indimenticabile marito Comm. Mario Manfroni de Monfort e dei Genitori di lui, con suo testamento olografo 4 agosto 1930 nominava suo erede universale il Pio Albergo Trivulzio di Milano, coll'obbligo di aprire e far funzionare nella casa di sua proprietà in Milano, Piazza Fratelli Bandiera, 1, una Casa di Riposo per Cittadine Italiane Professoresse di scuole medie in pensione, ma fruente di assegni di pensione insufficienti al loro mantenimento e ad un tenore di vita decoroso e confacente con le loro qualità di Insegnanti ed in mancanza di queste per Signore civili decadute e per Vedove di alti Funzionari dello Stato e delle Opere Pie.

La Pia Fondazione Pensionato Manfroni de Monfort, aperta il 1° Gennaio 1932, dopo la morte della compianta Testatrice, avvenuta in Milano il 22 gennaio 1931, ha funzionato da allora ad oggi sotto l'egida dell'allora erede Pio Albergo Trivulzio di Milano, ha un proprio patrimonio valutato complessivamente, anche per effetto di successivi accrescimenti, al 31 Dicembre 1963, in L. 42 830 015 ed è eretta

ora, per ovvie ragioni giuridiche e pratiche, in Ente Morale a sè stante con il Decreto del Presidente della Repubblica che ne approva il presente Statuto.

2. La Pia Fondazione Pensionato Manfroni de Monfort ha lo scopo di ospitare, contro corresponsioni di adeguate rette, Cittadine Italiane, nubili o vedove, di età superiore ad anni 60, Professoresse di scuole medie in pensione, ma fruenti di assegni di pensione insufficienti al loro mantenimento e ad un tenore di vita decoroso e confacente con la loro qualità di Insegnanti, ed in mancanza di queste, Signore civili decadute o Vedove di alti Funzionari dello Stato e di Opere Pie, preferibilmente residenti da almeno cinque anni nel Comune o nella Provincia di Milano ed in sufficienti buone condizioni di salute all'atto della loro nomina al Pensionato.

Le Ospiti del Pensionato devono corrispondere all'Istituto una retta stabilita di volta in volta dal Consiglio d'Amministrazione, retta che rifonda l'Istituto della parte di costo non sopportabile con le rendite.

3. Il trattamento interno deve essere uguale per tutte; sola differenziazione la possibilità alle Ospiti di fruire di camerette ad uno, a due, e tre letti con corrispondente differenziazione di rette.

4. Nel regolamento interno sono determinate le norme per l'ammissione delle Ospiti, le garanzie da richiedere per il pagamento delle rette, le modalità di dimissioni di quelle Ospiti la cui condotta o le cui condizioni di salute fossero incompatibili con la vita del Pensionato.

Il numero delle Ospiti viene fissato di anno in anno dal Consiglio, in ragione delle rendite.

Qualora le condizioni fisiche non consentano alle Pensionanti la loro permanenza in comunità, queste vengono trasferite nel Reparto di Cura del Pio Albergo Trivulzio; esse peraltro possono farsi curare a proprie spese in altri Istituti e, in questo caso, la retta viene congruamente ridotta. La misura delle rette a carico di Pubbliche Ammini-

strazioni è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e approvata dalle competenti Autorità a sensi di legge.

5. Il Pensionato fornisce il vitto, l'alloggio mobiliato, la biancheria da tavola e da letto.

Il Pensionato può accettare, a giudizio dell'Amministrazione, mobili di proprietà per uso personale che passeranno in proprietà della Fondazione alla morte della Pensionata.

Il vestito deve essere serio e distinto e le Ospiti debbono provvedere personalmente alla biancheria personale, al vestiario e relativa manutenzione.

6. Le Ospiti possono liberamente assentarsi dal Pensionato durante il giorno, col rispetto, peraltro, degli orari fissati in regolamento.

È consentita la visita alle Pensionate tutti i giorni, negli orari e luoghi fissati in Regolamento.

7. L'Istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, col ricavo delle rette e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

8. Qualora risulti che una persona è stata ricoverata a titolo gratuito o semigratuito indebitamente, o per aver congiunti tenuti a provvedere ed in grado di farlo, o per altra causa, la Amministrazione deve richiedere da chi di diritto il pagamento delle rette.

CAPO SECONDO

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

9. Il Pio Pensionato Manfroni de Monfort è amministrato dal Consiglio degli Orfanotrofi e del Pio Albergo Trivulzio di Milano, composto di sette membri compreso il Presidente.

Presidente e Consiglieri sono nominati dal Consiglio Comunale di Milano.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere sempre riconfermati senza interruzione.

10. I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle Sedute decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed il Prefetto la può promuovere.

Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite.

CAPO TERZO

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio si aduna di regola, tranne che nel periodo estivo, due volte al mese, ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio Preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo a sensi di legge, ed in adunanza straordinaria ogni qualvolta lo richieda il bisogno urgente sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da tre almeno dei componenti il Consiglio stesso, sia per invito dall'Autorità Governativa.

12. Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per voti palesi e segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interessi, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

13. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

14. Il Consiglio provvede all'Amministrazione del Pio Pensionato Manfroni de Monfort ed al suo regolare funzionamento; delibera i Regolamenti di Amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorra, la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati; delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Istituzione.

CAPO QUARTO

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15. Il Presidente ha la rappresentanza della Istituzione.

Esercita un'alta sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto, ha la direzione superiore di tutti gli affari di amministrazione, firma gli atti e la corrispondenza d'ufficio promuove le deliberazioni del Consiglio e ne cura l'esecuzione.

Sospende per gravi ed urgenti motivi gli impiegati ed i salariati e prende nei casi di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne, per la relativa approvazione, al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi nel più breve termine.

Esercita tutte le attribuzioni a lui demandate dalle leggi, dallo Statuto presente e dal Regolamento.

Nei casi di assenza o di impedimenti le sue funzioni vengono disimpegnate dal Vice Presidente che è il Membro del Consiglio più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

CAPO QUINTO

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

16. Tutti gli atti e contratti in generale devono essere firmati oltre che dal Presidente, anche dal Segretario, che ne condivide la responsabilità. In casi speciali e per determinati affari il Consiglio può delegare la rappresentanza dell'Istituto ad altro dei Consiglieri od anche a persona estranea.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente, di quella di un altro Membro del Consiglio d'Amministrazione, del Segretario Generale e del Ragioniere Capo.

17. Le piante organiche, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati negli speciali regolamenti di amministrazione e dell'Istituto, approvati a norma di legge.

CAPO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

18. Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.



